




Associazione Volontari Assistenza Soccorso
O. D. V. - Iscritta al n.32 del Registro Generale Volontariato - L.R. 13.09.90 n. 39



Protocollo 00003/2020
Data: 20-01-2020- Ora: 21:33



Alla D.ssa Desogus Cristina
Tribunale Ordinario di
CAGLIARI

Alla Dirigente dell'U.E.P.E.
D.ssa Cicalo' Claudia
CAGLIARI

OGGETTO: Convenzione tra AVAS odv Sant'Antioco ed UEPE Cagliari per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità stipulato in data 19/09/2014. Comunicazione riavvio accoglienza.

Gent.me, in merito a quanto indicato in oggetto, a seguito di delibera del Direttivo del 16/01/2020, si comunica che la ODV scrivente intende riprendere, dal 20/01/2020, l'accoglienza per coloro che vengono destinati al servizio di pubblica utilità, nel pieno rispetto della citata convenzione. Si ricorda che l'accoglienza era stata sospesa con comunicazione ns. prot. n. 30 del 05/06/2019.

Cordiali saluti



Il Presidente
Giulio Mereu

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE;**

DELL'ART. 73 COMMA 5 BIS E 5 TER D.P.R. 9/10/1990 N.°309.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1 lett. G), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria; che l'art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 della legge 9 agosto 2013, prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità